

Codice A1706A

D.D. 21 dicembre 2018, n. 1343

**L.R. 63/78. Contributi per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata. Impegno di euro 240.000,00 sul capitolo di spesa 166033/2019 in favore di ARPEA, quale contributo regionale da erogare alla Fondazione Agrion per finanziare il progetto di ricerca "Urban-GrEENER".**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

Tenuto conto di quanto indicato in premessa e delle risultanze istruttorie,

1. di approvare il progetto, denominato "Urban-GrEENER", al fine di migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi e la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli con particolare riferimento alle tecniche di difesa (allegato 1) per una spesa preventivata da AGRION (capofila del progetto) di euro 266,667,00 per la sua realizzazione come previsto dalla DGR n. 26-5412 del 24/07/2017;
  2. di concedere, ai sensi delle disposizioni approvate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 27 - 9074 del 01/07/2008 e s.m.i., un contributo regionale di euro 240.000,00 alla Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese per finanziare il progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola denominato "Urban-GrEENER";
  3. di approvare, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 12 ottobre 1978 n. 63, lo schema di convenzione tipo tra la Regione Piemonte e la Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, per l'attuazione del progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola denominato "Urban-GrEENER" (allegato 2);
  4. di stabilire che la convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese per l'attuazione del progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola decorre a partire dalla data della sua stipulazione e avrà scadenza il 31/12/2019;
  5. di prendere atto che, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 702/2014, si è provveduto:
    - ad inserire tale aiuto nel catalogo del Registro degli Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali (CAR SIAN I-9629);
    - ad eseguire le consultazioni preventive del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di stato già concessi ai richiedenti e i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta "regola Deggendorf"; tali consultazioni preventive sono indicate nell'allegato 1;
    - a registrare preventivamente i dati identificativi degli aiuti concessi con il presente provvedimento nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali (si vedano al riguardo le annotazioni nell'allegato 1);e che, a seguito del presente provvedimento, si provvederà a validare, entro le scadenze previste, tali dati nel Registro stesso;
  6. di impegnare euro 240.000,00 sul capitolo di spesa 166033/2019 (Missione 16 - Programma 1601) in favore di ARPEA (C.F. 97694170016) - Via Bogino, n. 23 Torino, quale contributo regionale da erogare alla Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese per finanziare il progetto di ricerca "Urban-GrEENER".
- Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2019 euro 240.000,00

Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:

- Conto finanziario: U.1.04.04.01.001
- Cofog: 04.2
- Transazione Unione Europea: 8
- Ricorrente: 4
- Perimetro sanitario: 3

7. di stabilire che la liquidazione di euro 240.000,00 sul capitolo di spesa 166033/2019 in favore di ARPEA (C.F. 97694170016) - Via Bogino, n. 23 Torino sarà effettuata nell'esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

8. di stabilire altresì che con successivo provvedimento si autorizzerà l'ARPEA, ai sensi della convenzione rep. n. 146 del 12 luglio 2017, di provvedere all'erogazione di euro 240.000,00 alla Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, quale contributo regionale concesso per finanziare il progetto di ricerca “Urban-GrEENER”, secondo le condizioni sottoscritte dalle parti in convenzione e previa verifica delle spese sostenute e rendicontate dalla Fondazione nell'attuazione del progetto di ricerca;

9. di stabilire inoltre che, ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

- Elena Russo -

**L'ESTENSORE**

- Luisa Ricci -

Il Visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione (nota prot. 12347/A17000 del 13 luglio 2015)

Allegato

<i>Capofila del progetto di ricerca</i>	<i>Titolo progetto di ricerca</i>	<i>Spesa preventivata dall'Istituzione tecnico-scientifica per l'attuazione del progetto di ricerca</i>	<i>Spesa ammessa per l'attuazione del progetto di ricerca</i>	<i>Contributo richiesto dall'Istituzione tecnico-scientifica per l'attuazione del progetto di ricerca</i>	<i>Contributo ritenuto congruo per finanziare l'attuazione del progetto di ricerca ai sensi delle DGR n. 26-5412 del 24/07/2017 e 32-6973 del 1/06/2018</i>	<i>visura aiuti</i>	<i>visura Deggendorf</i>	<i>SIAN - COR</i>
Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese	Urban-GrEENER	266,667,00	266,667,00	240.000,00	240.000,00	1974374	1974375	R-417775

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E \_\_\_\_\_  
PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA,  
SPERIMENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE "\_\_\_\_\_".

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63, allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, possa attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrative o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi provvedendovi direttamente o avvalendosi, previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, delle Università nonché di laboratori di altri Enti ed istituzioni particolarmente qualificati. L'Amministrazione regionale può altresì finanziare

studi e ricerche e l'attuazione di programmi per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche, nonché studi e ricerche relative alla utilizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, con particolare riguardo alla loro possibile utilizzazione quale fonte di energia.

- si è tenuto conto, altresì, della domanda di innovazione che proviene dal settore agricolo regionale.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) che, ai fini della sottoscrizione della presente convenzione e ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, è rappresentata dal Responsabile del Settore \_\_\_\_\_ (PEC \_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_\_\_ e domiciliato, ai fini del presente atto, in C.so/Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

E

\_\_\_\_\_ (PEC \_\_\_\_\_), P. I.V.A./CF  
\_\_\_\_\_ (nel seguito denominato Capofila) che, ai  
fini della sottoscrizione della presente  
convenzione, è rappresentata dal rappresentante  
legale \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il  
\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ricoperta in  
\_\_\_\_\_, a ciò autorizzato con \_\_\_\_\_.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO.

Il Capofila, sulla base delle esigenze in merito  
espresse dalla Direzione Agricoltura - Settore  
\_\_\_\_\_, è disponibile a coordinare e  
realizzare, nel periodo \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(secondo il cronoprogramma riportato nel progetto  
stesso), il progetto di ricerca, sperimentazione e  
dimostrazione "\_\_\_\_\_".

- Coordinatore del progetto è: \_\_\_\_\_  
- Referente scientifico del progetto è: \_\_\_\_\_;  
Il progetto è descritto nei documenti agli atti  
del Settore \_\_\_\_\_ che vengono richiamati  
integralmente dalla presente convenzione e che la  
controparte dichiara pienamente di conoscere ed  
accettare.

Il progetto "\_\_\_\_\_" è stato approvato  
dall'Amministrazione regionale con determinazione  
del Settore \_\_\_\_\_, con la quale si è

approvato anche il presente schema di convenzione.

#### ART. 2 - CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO

Il contributo regionale massimo di € \_\_\_\_\_ è concesso al Capofila per finanziare l'attuazione del progetto di ricerca "\_\_\_\_\_"

#### ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre a partire dalla data della sua stipulazione e avrà scadenza in data \_\_\_\_\_.

La scadenza di cui al punto precedente potrà essere prorogata qualora, per comprovati motivi, l'attività non possa essere conclusa entro i termini previsti nella proposta progettuale ammessa a finanziamento. La proroga potrà essere concessa a seguito di richiesta scritta presentata dal Capofila all'Amministrazione regionale, entro il termine di durata della convenzione medesima.

#### ART. 4 - MODALITA' E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Dopo la stipula della convenzione, il contributo regionale concesso di cui all'art. 2 potrà essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- acconto fino ad un massimo del 50% del contributo regionale concesso alla realizzazione del 50% del progetto di ricerca;

- saldo del contributo regionale concesso alla realizzazione della restante parte del progetto di ricerca, ovvero del 100% del progetto di ricerca.

L'acconto sarà liquidato a seguito di presentazione al Settore \_\_\_\_\_, da parte del capofila, di una richiesta di liquidazione "*dell'acconto del contributo regionale concesso*", a fronte dell'effettivo svolgimento di una parte dell'attività, corrispondente all'importo dell'acconto richiesto e debitamente documentata con specifica relazione scientifica.

Il Capofila, ai fini della liquidazione del saldo del contributo regionale concesso, dovrà presentare al Settore \_\_\_\_\_, entro la scadenza della presente convenzione, la richiesta di liquidazione "*del saldo del contributo regionale concesso*", unitamente alla seguente documentazione, sottoscritta dal coordinatore del progetto:

- relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti;
- sintesi dei risultati ottenuti, da inserire nella pagina web dedicata al progetto;
- eventuale specifico materiale divulgativo dei risultati raggiunti più significativi al fine della divulgazione tra gli operatori agricoli.
- rendiconto contabile delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione del progetto di ricerca, secondo uno schema di rendicontazione



approvato con DD 702 del 16/7/2018. Il rendiconto contabile, che comprende anche le spese sostenute dagli altri partner di progetto, deve essere approvato dall'organo deliberante/organo competente del soggetto capofila. La documentazione contabile giustificativa relativa a tali spese resta agli atti del soggetto capofila per almeno 5 anni ed è a disposizione per i successivi controlli.

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere trasmessi in formato PDF tramite PEC, salvo il rendiconto contabile che dovrà essere inviato anche tramite posta elettronica convenzionale ed in formato excel o similare.

Nella richiesta di liquidazione dell'acconto e del saldo del contributo regionale concesso, dovranno essere riportate le coordinate bancarie (codice IBAN) per l'erogazione del contributo regionale.

La liquidazione del contributo regionale concesso è subordinato alla regolare esecuzione del progetto stesso ed alle condizioni stabilite nella presente convenzione.

Qualora la documentazione trasmessa non sia ritenuta sufficiente o coerente con i contenuti della proposta progettuale approvata, il Settore \_\_\_\_\_ può richiedere, per iscritto, chiarimenti ed integrazioni al soggetto Capofila.

Trattandosi di progetto di ricerca legato a ben precisi cicli biologici e considerato il calendario

operativo, tutte le spese connesse alle attività effettuate a partire dal \_\_\_\_\_, saranno conteggiate ancorché antecedenti alla data di stipulazione della presente convenzione.

ART. 5 - PUBBLICITA' DEI RISULTATI DELLA RICERCA

I risultati della ricerca sono di proprietà della Regione Piemonte e del gruppo di ricerca e verranno messi a disposizione tramite le pagine internet e/o specifiche pubblicazioni.

Il gruppo di ricerca, coordinato dal Capofila ad ultimazione della ricerca o in fase intermedia della stessa qualora i dati ottenuti siano particolarmente significativi, è tenuto a presentare i risultati del progetto nei modi e nelle forme concordate con la Regione Piemonte.

Il gruppo di ricerca, coordinato dal Capofila, ad avvenuta consegna della documentazione di cui all'articolo 4, potrà divulgare i risultati complessivi del progetto, citando la Regione Piemonte come Ente finanziatore.

ART. 6 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E PENALITA'

Qualora, dopo lo scadere dei termini previsti dal precedente articolo 3, si verificano ritardi nell'esecuzione del progetto e/o nella trasmissione della documentazione di cui al precedente articolo 4, ma ne sia assicurata la conclusione entro una nuova data fissata dal

Settore \_\_\_\_\_, potrà essere applicata una penale pari al 5% del contributo regionale concesso per il progetto di ricerca.

Qualora, dopo la data di cui sopra, non venga concluso il progetto e/o non ne venga trasmessa la documentazione, la convenzione si intende automaticamente risolta. In tal caso l'Amministrazione regionale non procederà al pagamento del contributo regionale e richiederà la restituzione delle somme eventualmente già corrisposte, maggiorate degli interessi legali correnti.

Qualora il progetto venga svolto soltanto in parte e tale attività possa essere ritenuta significativa da parte del Settore \_\_\_\_\_, a condizione che le attività effettivamente realizzate siano regolarmente documentate, la Regione Piemonte potrà riconoscere una parte delle spese commisurate alle prestazioni fornite.

Ogni variazione o revisione delle disposizioni della presente convenzione e del progetto stesso, dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione regionale, pena la decadenza dei benefici della presente convenzione.

Ogni modifica del programma di attività dovrà essere approvata da determinazione dirigenziale con contestuale stipula di atto aggiuntivo alla presente convenzione.

ART. 7 - CLAUSOLA CONTRATTUALE

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione per motivi di interesse generale, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da notificare al Capofila. In tal caso il Capofila si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

ART. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti contraenti dichiarano di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento di cui al presente link: <http://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-generalis>.

La violazione di detti obblighi può comportare la risoluzione del rapporto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

I dati personali relativi ai sottoscrittori della presente convenzione saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga

la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Pertanto i dati personali riferiti ai sottoscrittori verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, di pertinenza, di non eccedenza, di liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella convenzione e comunicati al Settore ..... Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dall'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 I dati acquisiti a seguito della presente informativa per la stipulazione della convenzione tra la Regione Piemonte e il Capofila al fine dell'assegnazione dei contributi al Capofila stesso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e per le quali vengono comunicati.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità di procedere alla stipulazione della convenzione.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it).

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore .....

I dati dei sottoscrittori saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti ai sottoscrittori in qualità di Interessati.

I dati dei sottoscrittori, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati sono conservati, per il periodo indicato nel Piano di fascicolazione e conservazione della direzione Agricoltura.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I sottoscrittori potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ART. 10 - APPLICAZIONE DELL'ART. 53, COMMA 16-TER DEL D.Lgs. 165/2001

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, il Capofila si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ed il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi

riferiti.

ART. 11 - CUP

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato al progetto in oggetto il seguente codice CUP n. \_\_\_\_\_ . Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati alla Regione Piemonte.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 13 - ONERI DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico del Capofila.

Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico del Capofila. Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto.



**REGIONE PIEMONTE**

Il responsabile del Settore \_\_\_\_\_  
(Documento firmato digitalmente)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Rappresentante legale

\_\_\_\_\_

(Documento firmato digitalmente)